

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Klee e D. Hanf, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la Neoperl AG, ricorrente, chiede l'annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 giugno 2021 (procedimento R 2327/2019-5).

Dispositivo

- 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 giugno 2021 (procedimento R 2327/2019-5) è annullata.
- 2) L'EUIPO è condannato alle spese.

(¹) GU C 391 del 27.9.2021.

Sentenza del Tribunale 23 novembre 2022 — Zeta Farmaceutici / EUIPO Specchiasol (EUPHYTOS)

(Causa T-515/21) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo EUPHYTOS – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore EuPhidra – Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 56, paragrafo 2, e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 64, paragrafo 2, e articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Periodi rilevanti – Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Qualificazione come prove nuove o integrative – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625»]

(2023/C 35/61)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Zeta Farmaceutici SpA (Vicenza, Italia) (rappresentanti: F. Celluprica, F. Fischetti e F. De Bono, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Scardocchia, J. Crespo Carrillo e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Specchiasol Srl (Bussolengo, Italia)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente, la Zeta Farmaceutici SpA, chiede l'annullamento e la riforma della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 giugno 2021 (procedimento R 2094/2019-1).

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 giugno 2021 (procedimento R 2094/2019-1) è annullata.

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'EUIPO supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Zeta Farmaceutici SpA.

(¹) GU C 422 del 18.10.2021.

**Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO —
ESSAtech (Accessorio per telecomandi senza fili)**

(Causa T-612/21) (¹)

[«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un accessorio per telecomandi senza fili – Causa di nullità – Caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate esclusivamente dalla sua funzione tecnica – Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Fatti invocati o prove addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 – Obbligo di motivazione – Articolo 41, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali»]

(2023/C 35/62)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c. (Sosnowiec, Polonia) (rappresentante: M. Oleksyn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Chylińska e J. Ivanauskas, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: ESSAtech (Přistoupim, Repubblica ceca)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 luglio 2021 (procedimento R 1072/2020-3).

Dispositivo

- 1) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio dell'unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 luglio 2021 (procedimento R 1072/2020-3) è annullata.
- 2) L'EUIPO è condannato alle spese sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO e nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.

(¹) GU C 502 del 13.12.2021.

Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — Puma / EUIPO — Vaillant (Puma)

(Causa T-623/21) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Puma – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore PUMA – Impedimento alla registrazione relativo – Pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2023/C 35/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: M. Schunke e P. Trieb, avvocati)